

---

# Processo amministrativo telematico

## Stato dell'arte e osservazioni critiche

Avv. Marta Lorusso - 22 marzo 2017

---




---

## Introduzione

Dal 1° gennaio 2017 avvocati, magistrati e personale amministrativo dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato sono chiamati a confrontarsi con un nuovo sistema di deposito e visualizzazione degli atti processuali, meglio conosciuto con l'acronimo di PAT (Processo Amministrativo Telematico), che a decorrere dal prossimo anno entrerà a pieno regime, applicandosi a tutti i giudizi. Al momento, infatti, sono soggetti alle norme sul deposito telematico solo i procedimenti i cui ricorsi in primo o secondo grado sono stati depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A distanza di quasi tre mesi dall'avvio del PAT, vi sono già argomenti per discutere della funzionalità e dei vantaggi di tale sistema. La presente relazione ha lo scopo di analizzare lo stato dell'arte, anche alla luce della normativa in vigore e delle prime interpretazioni giurisprudenziali, e di dare conto delle criticità sinora riscontrate dall'avvocatura; in particolare, alcune delle osservazioni qui formulate sono frutto del confronto con i Collegi della Camera Amministrativa di Bari.



## Principi fondamentali del PAT

Il PAT si basa sul pilastro di ogni altro processo telematico, vale a dire sulla **“dematerializzazione” del fascicolo processuale**, che diviene per l'appunto un fascicolo “informatico”. Ciò implica che: a) gli atti delle parti, del giudice e dei suoi ausiliari consistono in documenti informatici sottoscritti con firma digitale; b) gli atti e i documenti di causa vengono depositati con modalità telematiche, secondo le regole tecniche appositamente stabilite; c) le notificazioni e le comunicazioni nell'ambito del processo avvengono con modalità telematiche.

I meccanismi citati sono stati introdotti nell'ambito del processo amministrativo mediante modifiche al **Codice del Processo Amministrativo e alle relative norme di attuazione**, accompagnate dall'emanazione del **D.P.C.M 16 febbraio 2016 n. 40 e del**

---

**relativo Allegato A**, contenente le regole tecniche che disciplinano le modalità di predisposizione e deposito degli atti processuali.

Il sistema è delineato in modo tale che il deposito sia effettuato dal difensore allegando gli atti e i documenti di causa - nei formati tassativamente indicati dalle norme tecniche e dalle specifiche tecniche allegate - ad appositi Moduli PDF messi a disposizione sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) nella sezione dedicata al PAT.

I moduli vengono poi trasmessi dal difensore (o facoltativamente dal domiciliatario fino al 31 dicembre 2017) all'ufficio giudiziario adito mediante posta elettronica certificata. Gli atti processuali e i moduli prima dell'invio devono essere sottoscritti dal difensore con firma digitale in formato PADES-BES. L'invio telematico a mezzo pec si perfeziona a seguito della ricezione del messaggio di avvenuta registrazione del deposito (inoltrato in via automatica dal SIGA), con effetto dal momento della ricezione della ricevuta di accettazione della pec.

Eccezionalmente, il modulo può essere inviato mediante caricamento diretto dal Portale dell'Avvocato (c.d. funzione di Upload accessibile in caso di errore nell'invio della pec ovvero in caso di moduli di dimensioni superiori a 30 MG). In tale ipotesi il deposito si perfeziona al momento della registrazione dell'invio da parte del SIGA, che deve rilasciare apposita ricevuta in formato PDF stampabile.

Quanto all'orario, gli atti possono essere depositati fino alle 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Tuttavia, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, il deposito avvenuto oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera perfezionato il giorno successivo.

Gli atti e documenti depositati con le modalità appena descritte vengono inseriti in via automatica dal SIGA nel fascicolo informatico della causa, dove possono essere visualizzati nell'arco di qualche ora dalle parti costituite e dal Giudice. Il difensore, peraltro, ha il potere di estrarre gli atti e i provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, attestandone la conformità per gli usi consentiti dalla legge (es. notificazione) con esonero dal pagamento dei diritti di copia. E' escluso, invece, il potere di autentica della formula esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, che resta di competenza delle segreterie.

In definitiva, nell'ambito del PAT **il deposito di tutti gli atti deve essere effettuato solo con modalità telematiche**. Tale regola non ammette eccezioni se non in ipotesi particolari, disciplinate dal legislatore, in cui il Giudice può autorizzare il deposito cartaceo ovvero su altro supporto ritenuto idoneo, in considerazione di ragioni di riservatezza legate alla posizione della parte ovvero in presenza di motivi tecnici che

---

ostano al deposito di determinati documenti con le modalità sopra descritte (es. a fronte di documenti di grandi dimensioni che non si prestano ad essere frazionati in più invii).

Inoltre, per il primo anno di applicazione del PAT, il legislatore ha imposto l'obbligo di depositare almeno una "copia di cortesia" degli scritti difensivi, con attestazione di conformità al deposito telematico.

Infine, per quel che attiene alle notificazioni, è facoltativo l'utilizzo della posta elettronica certificata secondo quanto previsto dall'art. 3bis della l. 53 del 1994. Il difensore, quindi, può ancora ricorrere alle tradizionali modalità di notifica "cartacea", dovendo però depositare in via telematica la relativa documentazione, previa scansione in formato PDF e asseverazione di conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22, co. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Questo, in sintesi, il quadro generale del PAT così come delineato dal legislatore.

## Prima giurisprudenza sul PAT

Sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa è stata recentemente inaugurata una sezione dedicata alla giurisprudenza sul PAT, in cui sono raccolte le prime decisioni in materia con le relative massime. Allo stato si riscontrano complessivamente poco più di una decina di provvedimenti, tra sentenze e ordinanze; alcuni di questi, peraltro, contengono pronunciamenti non privi di conseguenze sul regime di validità degli atti processuali e sugli adempimenti a carico delle parti.

In proposito, va ricordato che il d.l. 168/2016 ha previsto la possibilità che i TT.AA.RR. in primo grado, per i primi tre anni di applicazione del PAT, proponano al Presidente del Consiglio di Stato la rimessione all'Adunanza Plenaria di questioni giuridiche controverse sul PAT, tali da incidere sul diritto di difesa della parte. Al momento non risulta che l'Adunanza Plenaria sia stata ancora interpellata.

In questi primi mesi la giurisprudenza amministrativa si è occupata di temi quali la copia di cortesia, il formato degli atti processuali, le modalità di apposizione della firma digitale e l'efficacia probatoria delle attestazioni di conformità. Di seguito si riassumono i principi sinora affermati.

### Copia di cortesia

Occorre premettere che il deposito della copia di cortesia - prassi diffusa nell'ambito del processo civile telematico ma condannata da note circolari del Ministero della Giustizia - è un obbligo posto in capo alla parte (quindi al difensore) per il primo anno di

---

applicazione del PAT. Come sopra ricordato, per espresso dettato normativo, è fatto obbligo di depositare *“almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi”*. Per effetto di avvisi diramati presso alcuni uffici giudiziari, tale obbligo è stato *“informalmente”* esteso ai documenti di causa; in altri casi i difensori sono stati invitati a depositare non meno di due copie di cortesia.

Una recente ed articolata ordinanza del Consiglio di Stato (sez. VI, 3.03.2017 n. 880 - Pres. ed Est. de Francisco), seguita poi da qualche decisione in senso conforme dei TT.AA.RR., ha qualificato la “prima” copia cartacea come vera e propria “copia d’obbligo”, introducendo di fatto una sanzione per il mancato deposito non prevista dal legislatore.

Secondo il Consiglio di Stato, il deposito della prima copia di cortesia del ricorso è condizione per la fissazione delle udienze di trattazione dell’istanza cautelare e delle udienze di merito. Dal relativo deposito iniziano quindi a decorrere i termini dilatori per la fissazione dell’udienza camerale; analogamente, nel giudizio di merito tale adempimento è preconditione per l’esercizio del potere presidenziale di fissazione dell’udienza. Pertanto, ove sia stato riscontrato in udienza l’omesso deposito della copia d’obbligo del ricorso, la trattazione della causa in sede collegiale può essere rinviata.

In base alla stessa pronuncia, per le parti diverse dal ricorrente, invece, il termine per il deposito della copia d’obbligo coincide con quello previsto dall’art. 55, co. 5 cod. proc. amm. ovvero con il primo termine di cui all’art. 71, co. 1 cod. proc. amm. (con le eventuali dimidiazioni del rito applicabile), senza tuttavia effetti ostativi alla trattazione della causa in sede collegiale.

Resta una mera facoltà del difensore il deposito di ulteriori copie cartacee (in aggiunta alla prima), le uniche a poter essere considerate *“copie di cortesia”*.

## **Regime di validità degli atti processuali**

Il dibattito giurisprudenziale si sta incentrando prevalentemente sulle questioni concernenti la validità degli atti processuali nell’ambito del PAT.

Le prime pronunce sul tema affermano che in regime PAT: a) gli atti delle parti devono essere necessariamente documenti informatici sottoscritti con firma digitale, in base a quanto previsto dall’art. 136, co. 2bis cod. proc. amm. e dall’art. 9 D.P.C.M. 40/2016; b) la mancanza della firma digitale sull’atto impedisce di verificarne la paternità e ne determina la nullità (Tar Catanzaro, sez. I, ord. 26.01.2017 n. 33 - Pres. f.f. Iannini Est. Tallaro; Tar Catanzaro, sez. I, ord. 9.02.107 n, 50 - Pres. ff. ed Est. Iannini).

Per contro, in altre decisioni, ai fini della validità del deposito e degli atti di parte, si sottolinea che: a) è sufficiente l’apposizione della firma digitale sul solo modulo di

---

deposito, in considerazione della previsione di cui all'art. 6 All. A al D.P.C.M. 40/2016; b) gli atti, ove non sottoscritti prima dell'inserimento nel modulo di deposito, si considerano firmati al momento della sottoscrizione del modulo, secondo quanto riscontrabile dal software Adobe (Tar Roma, sez. IIIbis, ord. 8.03.2017 n. 3231 - Pres. Savoia Est. Pisano; Tar Reggio Calabria, sentenza 15.03.2017 n. 207 - Pres. Politi Est. Testini).

A tale proposito, ha destato perplessità e preoccupazione una recente sentenza del Tar Napoli (sez. II, 22.02.2017 n. 1053 - Pres. Rovis Est. Guarracino) che, sulla base di un'articolata motivazione, si è espresso a favore della nullità di un ricorso "cartaceo" notificato con le modalità tradizionali che non recava l'attestazione di conformità all'originale informatico.

Tale pronuncia parte dall'assunto (comune a molte delle decisioni finora pubblicate) secondo cui, in regime PAT, gli atti delle parti debbano essere tutti sottoscritti con firma digitale e, quindi, l'unico originale del ricorso ammesso dalla legge sia quello "informatico", vale a dire il c.d. documento nativo informatico sottoscritto con firma digitale dal difensore. In tale prospettiva, il ricorso cartaceo non è altro che una copia analogica dell'originale informatico e, come tale, deve recare l'asseverazione al suo originale previamente sottoscritto con firma digitale. L'assenza dell'atto originale informatico sottoscritto prima della notifica determina, a parere del Giudice, la nullità del ricorso per mancanza di sottoscrizione.

La sentenza in esame sembra, invero, smentita da una successiva ordinanza del Tar Roma (sez. IIIbis, 8.03.2017 n. 3231 - Pres. Savoia Est. Pisano) che, al contrario, riferendosi al ricorso sottoscritto con firma autografa del difensore e notificato in forma cartacea lo qualifica come documento originale analogico, mentre il documento informatico ottenuto da scansione del ricorso analogico è definito espressamente "copia informatica", da asseverare ai sensi dell'art. 22, co. 2 CAD. Con ciò ammettendo implicitamente la perdurante validità dell'originale cartaceo.

Quest'ultima pronuncia, peraltro, merita di essere segnalata anche per le statuizioni relative all'attestazione di conformità ex art. 22, co. 2 CAD, in quanto afferma che la copia informatica dell'atto originale analogico, ove priva di asseverazione ai sensi della norma testé citata, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta e, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare il valore giuridico dell'atto di parte e la provenienza della sottoscrizione.

A conclusione diversa è giunto, invece, il Tar Catanzaro che, pur in assenza di disconoscimento da controparte, ha ritenuto d'ufficio di non poter considerare conforme all'originale la copia informatica della procura rilasciata in originale cartaceo priva

---

dell'asseverazione ex art. 22, co. CAD (Tar Catanzaro, sez. I, ord. 26.01.2017 n. 33 - Pres. Iannini Est. Tallaro). Analogamente, il Tar Catania (sez. III, sentenza 13.03.2017 n. 499 - Pres. Savasta Est. Boccarino) ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per l'omissione della dichiarazione di conformità ex art. 22, co. CAD sulla copia informatica dell'atto cartaceo e della procura, negando peraltro al ricorrente il beneficio dell'errore scusabile, sul presupposto della diffusione delle istruzioni per il deposito telematico sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Merita un cenno, infine, una recente sentenza del Tar Potenza (sez. I, 14.02.2017 n. 160 - Pres. Caruso Est. Mastrantuono) che ha ritenuto inesistente il ricorso notificato a mezzo pec - prima dell'entrata in vigore del PAT ma dopo l'emanazione delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 40/2016 - in quanto sottoscritto con firma digitale in formato CADES, in luogo di quello PADES previsto dalle norme tecniche. Secondo il Tar, l'utilizzo di un formato di firma digitale diverso da quello previsto dal D.P.C.M. 40/2016 comporta l'inesistenza dell'atto e della notifica per assenza di sottoscrizione.

## Problematiche giuridiche

Si è appena descritto lo stato attuale della materia dando conto degli orientamenti giurisprudenziali che si stanno via via consolidando.

E' proprio la giurisprudenza, invero, che sta destando preoccupazioni nel ceto forense, alla luce di pronunce in rito che sanzionano con la nullità ovvero l'inammissibilità i ricorsi e gli altri atti ritenuti non rispondenti alle norme di riferimento. Raramente risulta concessa la rimessione in termini per errore scusabile, nonostante la novità delle questioni e la oggettiva difficoltà di comprensione di una materia estremamente tecnica, che come tale richiede anche la conoscenza di nozioni informatiche "minime", non meno importanti di quelle giuridiche.

Chi scrive ritiene che per una corretta applicazione del PAT - da parte dell'avvocato, del magistrato ovvero del funzionario preposto all'ufficio giudiziario di riferimento - non si possa prescindere da un attento studio delle norme di riferimento (il Codice del processo amministrativo, il D.P.C.M. 40/2016 e l'Allegato A, il Codice dell'Amministrazione Digitale, le norme sulle notifiche a mezzo pec degli avvocati) e che tali disposizioni possono essere comprese solo a fronte della conoscenza di basi di informatica giuridica, che purtroppo al momento non tutti i giuristi possiedono. Sotto questo aspetto, lo sforzo che richiede il legislatore è duplice.

Ciò premesso, le prime applicazioni giurisprudenziali del PAT stanno creando in alcuni casi più incertezze che indicazioni utili. Ciò è dovuto indubbiamente alla scarsa

---

chiarezza di alcune norme, come da molti rilevato. Non solo: alcune pronunce scaturiscono da impropri rilievi d'ufficio ovvero da capziose eccezioni di parte, che rivelano, in realtà, una conoscenza parziale della materia.

A titolo esemplificativo, si considerino le decisioni che hanno preso posizione sull'assenza dell'asseverazione ex art. 22, co. CAD sanzionando i relativi ricorsi con l'inammissibilità ovvero con la nullità. Tali pronunce sembrano contrastare con quanto stabilito proprio dall'art. 22 citato, laddove il legislatore ha previsto che, pur in assenza di formale attestazione, l'efficacia probatoria della copia informatica può venir meno solo in caso di disconoscimento espresso della sua conformità all'originale. A questo proposito, a parere di chi scrive, non è senza significato che a diverse conclusioni sulle sorti del ricorso sia giunto il Tar Roma, proprio con un provvedimento a firma del Cons. Ines Pisano, già Vicario del Servizio Centrale Informatica e Tecnologie della Comunicazione della Giustizia Amministrativa, nonché studiosa del processo telematico.

Analogamente, la tesi della nullità del ricorso notificato in forma cartacea che sia privo di attestazione di conformità all'originale informatico - ai sensi dell'art. 23 CAD - non sembra tener conto della lettera di tale norma. Ed ancora: le pronunce che affermano la necessità di sottoscrivere gli atti processuali in via preventiva (prima dell'allegazione al modulo di deposito) dimenticano che le specifiche tecniche del PAT consentono al difensore di sottoscrivere il solo modulo di deposito e considerano in tal caso la firma estesa a tutti gli atti in esso contenuti.

Dubbi, infine, suscitano le decisioni che ritengono non più valido l'atto originale cartaceo in vigenza del PAT. In proposito, da più parti si sottolinea come non sia da escludere la perdurante ammissibilità del ricorso originale analogico ovvero l'ammissibilità del c.d. doppio originale (analogico e cartaceo), in ragione del tenore di alcune norme del Codice (art. 136, co. 2ter cod. proc. amm.), dell'assenza di una comminatoria di nullità e, in generale, del principio di cui all'art. 156 c.p.c.

Le criticità appena descritte possono essere superate solo mediante l'approfondimento della materia, ancor prima che con un chiarimento del legislatore.

## Problematiche tecnico-pratiche

Fin qui sono state analizzate le principali questioni giuridiche poste dal PAT. Il nuovo regime del deposito telematico, tuttavia, reca con sé anche serie problematiche di carattere pratico, legate alla sostenibilità del sistema dal punto di vista tecnico, alla sua funzionalità, alla fruizione da parte degli avvocati e dei magistrati e, in generale, alla sua adeguatezza rispetto al modello processuale cui si applica.

---

Come noto, il giudizio amministrativo è conformato quale giudizio sull'atto e si presta ad essere un processo essenzialmente "documentale". Del pari, il processo amministrativo interviene su materie connotate da un elevato grado tecnico: si pensi all'edilizia e all'urbanistica, alla contrattualistica pubblica, alle questioni in materia di tutela dell'ambiente o del paesaggio (solo per citarne alcune).

Ciò comporta che il Giudice non di rado sia chiamato ad esaminare provvedimenti amministrativi dal contenuto complesso ed elaborati tecnici (quali relazioni, planimetrie, atti di gara, elaborati progettuali ecc.), vale a dire atti e documenti che, riprodotti in versione digitale, acquistano dimensioni e "peso" notevoli in termini di MB. Tale circostanza determina non poche difficoltà nell'invio telematico dei depositi documentali, sia nel momento della predisposizione del modulo, sia durante le operazioni di inoltro.

In proposito, va ricordato che il difensore è tenuto a rispettare i limiti dimensionali dei singoli file e del modulo di deposito appositamente stabiliti con il decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 154/2016, sulla base di quanto previsto dal d.l. 168/2016; solo in casi eccezionali, ove non sia possibile effettuare più invii dello stesso documento eventualmente frazionato, il d.l. 168/2016 e le norme tecniche stabiliscono che il Giudice possa autorizzare il deposito cartaceo.

I suddetti limiti sono stati stabiliti, secondo il dettato legislativo, "per ragioni di tenuta del sistema" e, quindi, per motivazioni essenzialmente tecniche, legate alla struttura e all'impianto del SIGA.

Di fatto, però, la necessità di rispetto di tali prescrizioni si traduce in un aggravio degli adempimenti a carico degli avvocati che, prima del deposito, devono oggi preoccuparsi delle dimensioni della documentazione da versare in causa, onde organizzare i file da allegare al modulo in modo confacente alla struttura tecnica del SIGA. Non solo: i difensori devono prestare attenzione al frazionamento dei singoli documenti e alle dimensioni complessive del modulo da inviare, provvedendo - se necessario - a "spacchettare" il deposito in più invii. Data la naturale complessità dei giudizi proposti al Giudice amministrativo, le descritte operazioni di "frazionamento" interessano una percentuale elevata di giudizi.

Ovviamente, ai fini del rispetto dei predetti limiti dimensionali, si devono considerare anche il peso del modulo "vuoto" (che si aggiunge a quello dei documenti allegati) e le dimensioni della firma digitale (apposta sul modulo e sugli atti).

Vi sono peraltro dei documenti - si pensi alle planimetrie o alle tavole di piano - che per natura difficilmente si prestano ad essere convertiti nelle dimensioni richieste dal SIGA o, comunque, ove convertiti nel formato digitale richiesto, forniscono una

---

rappresentazione su schermo del PC alterata rispetto alla loro versione originale "cartacea".

Ma v'è di più. Come osservano correttamente molti Colleghi, il frazionamento dei documenti e dei depositi rende più complessa anche l'attività del Giudicante, che si trova a dover "ricomporre" - a fini dell'esame della causa - i tasselli di un unico documento scomposto in più file dal difensore ovvero è chiamato a fornire la propria valutazione sulla base di documentazione tecnica che, in formato digitale, non sempre garantisce la stessa percezione del formato cartaceo (per le ragioni cui sopra si è accennato). E' pur vero che al momento a tale inconveniente sopperisce il deposito della copia di cortesia ma, come già detto, il relativo obbligo di deposito verrà meno dal 1° gennaio 2018.

In altri termini, nei casi descritti, i vantaggi che teoricamente dovrebbero derivare dal deposito telematico (semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di lavoro, riduzione degli accessi agli uffici, abbattimento dei costi di spedizione presso altre sedi) sono pressoché azzerati o, comunque, al momento risultano di difficile percezione.

In particolare, è stato osservato che, dovendo rispettare le prescrizioni tecniche stabilite per la tenuta del SIGA (c.d. limiti dimensionali), i tempi di preparazione del deposito documentale e di compilazione del modulo nella maggior parte dei casi non risultano inferiori a quelli di predisposizione del deposito cartaceo.

Quanto ai tempi di inoltro, gli stessi variano in ragione della dotazione tecnica dello studio legale (strumentazione hardware e software, velocità di connessione ad internet, capacità della casella pec). Il che si traduce, in sostanza, in un aumento ulteriore dei costi a carico dell'avvocato, che non solo deve disporre di una struttura hardware e software costantemente aggiornata, ma deve altresì preoccuparsi di dotare lo studio di strumenti da utilizzare in caso di "emergenza" (es. in caso di malfunzionamento della connessione internet o del token di firma digitale).

Se poi si considera il necessario deposito di "almeno" una copia cartacea, risulta evidente come in questa prima fase gli oneri a carico delle parti siano raddoppiati.

Occorre, infine, dare atto di una circostanza - non secondaria - che allo stato osta alla piena attuazione del PAT: ci si riferisce alla impossibilità di procedere a regolare notifica a mezzo pec in primo grado, a causa del mancato inserimento degli indirizzi pec di gran parte delle Amministrazioni nel Registro PP.AA. (accessibile da [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it)), l'unico "pubblico elenco" da cui può essere attinto l'indirizzo pec per la notifica all'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 3bis l. 53/1994.

Ad esempio, volendo considerare i principali Enti presenti nel territorio pugliese, mancano nel Registro PP.AA. gli indirizzi pec dei capoluoghi di provincia e di molti altri Enti locali. Uscendo dai confini pugliesi la situazione non è poi così diversa: nello stesso

---

registro non risultano iscritti neppure il Comune di Milano, gran parte delle Regioni e delle Università.

## Conclusioni

La prima fase di avvio del PAT sta facendo emergere problematiche e contraddizioni di un sistema concepito per fini di maggiore efficienza della Giustizia Amministrativa ma che, allo stato, sta comportando un incremento degli oneri a carico delle parti e, in definitiva, degli avvocati. Sul difensore, infatti, gravano molteplici adempimenti e formalità prima non previsti.

Inoltre, il nuovo regime di deposito si rivela in alcuni casi poco confacente alla natura del processo amministrativo e alle questioni tecniche oggetto di giudizio, nonché alla “mole” della documentazione da portare all’attenzione del Giudice. Il che rende necessario in ipotesi assai frequenti ricorrere all’autorizzazione al deposito cartaceo.

Si auspica, per tali ragioni, che in un prossimo futuro vi siano interventi legislativi di riorganizzazione e chiarimento delle norme applicabili e di semplificazione delle procedure a carico delle parti. Si auspica, infine, che la materia sia oggetto di maggiore approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Avv. Marta Lorusso

